



COMUNE DI SAN PAOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

PIAZZA ALDO MORO N° 27

CAP. 25020 - TEL. 030/9970001 - FAX 030/9970871

Codice Fiscale 01456960176 – Partita IVA 00627690985

sito internet: www.comune.sanpaolo.bs.it

posta certificata: comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it

e-mail: servizidemografici@comune.sanpaolo.bs.it

20.02.2026

CAPITOLATO D'ONERI E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CAMPI DA CALCIO ED ANNESSI DENOMINATO “MICHELE GIRELLI” VIA CADUTI DI NASSIRIYA - SAN PAOLO (BS)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2026 e successiva

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.39 del 20.02.2026

(*allegato al bando del 20.02.2026 - prot. 1362*)

ARTICOLO 1. OGGETTO

Oggetto della concessione è la gestione dei campi da calcio e le relative pertinenze ed accessori costituenti il centro sportivo comunale denominato “Michele Girelli” in via caduti di Nassiriya n°11-13-15 come evidenziati nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. 38/2021.

In particolare, il centro sportivo è composto da:

- due terreni da gioco di cui uno in erba (convenzionalmente denominato campo sportivo n°1) e l’altro in terra battuta (convenzionalmente denominato campo sportivo n°2) entrambi recintati con rete metallica;
- impianti di illuminazione;
- tribuna coperta in muratura con sottostanti locali uso sede sociale;
- magazzino;
- zona caldaia;
- spogliatoi con docce e servizi igienici;
- dispensa;
- area uso allenamenti;

L’uso e la gestione in convenzione del “centro sportivo” avranno inizio a seguito di formale verbale di consegna delle attrezzature da redigersi, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in contradditorio con il concessionario.

ATTENZIONE: L’utilizzo della struttura sportiva sarà soggetto a limitazioni, parziali o totali, qualora il Comune di San Paolo dovesse procedere con lavori di riqualificazione delle strutture esistenti (tribune coperte, magazzini, spogliatoi, campi da gioco ecc.) per tutta la durata necessaria all’ esecuzione delle lavorazioni, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

Qualora il concessionario volesse procedere con la fusione o unione o qualsiasi altra forma di collaborazione con altre Associazioni Sportive, il concessionario dovrà comunicare al Comune tale fatto, presentando richiesta di nulla osta all'utilizzo dell'impianto anche da parte delle eventuali nuove società. Qualora il nulla osta non venga rilasciato l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato dalle dette società pena la decadenza della concessione.

ARTICOLO 2. UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO

Il concessionario potrà servirsi dei campi da gioco degli impianti da utilizzarsi per l'attività del gioco da calcio secondo un programma annuale da comunicare all'Assessorato allo Sport del Comune entro il 31 agosto di ogni anno (per la prima annualità, in relazione alle tempistiche della procedura di selezione, potrà essere richiesto un differimento di tale scadenza):

- per gli incontri ufficiali disputati dalla squadra di calcio titolare e dalle squadre giovanili secondo i calendari dei relativi campionati;
- per effettuare allenamenti della squadra di calcio titolare e dalle squadre giovanili.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione il centro sportivo per l'utilizzo pubblico, nelle fasce orarie non utilizzate per le proprie esigenze, alle tariffe stabilite al successivo art. 5 e alle condizioni stabilite al successivo art. 10.

Il concessionario è tenuto a concedere, negli orari antimeridiani dei giorni feriali, il centro sportivo per l'utilizzo delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale di San Paolo.

Il concessionario dovrà inoltre consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo al COMUNE per l'organizzazione di tornei o altre manifestazioni che lo stesso COMUNE vorrà organizzare o patrocinare, anche congiuntamente o in collaborazione con altre associazioni sportive o altri soggetti, con preavviso di giorni 30 e compatibilmente al rispetto degli impegni di campionato della squadra ufficiale del concessionario.

In assenza di preventiva autorizzazione scritta del COMUNE, il concessionario non potrà concedere a terzi l'utilizzo degli impianti sportivi, in tutto o in parte, salvo che nei casi previsti al presente articolo.

È fatto divieto assoluto utilizzare l'impianto per usi diversi dal calcio o lo svolgimento di manifestazioni che non sono a carattere sportivo (feste, concerti, ecc.) se non preventivamente richieste ed autorizzate dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà essere stipulata entro 60 (sessanta) giorni dall'individuazione dell'aggiudicatario.

La convenzione circa la gestione degli impianti sportivi avrà una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori 2 (due) anni. Alla scadenza del quadriennio, la concessione si intenderà tacitamente prorogata per il periodo di due anni salvo disdetta.

Sia il Concessionario che il Concedente potranno infatti comunicare la volontà di non avvalersi della proroga per il biennio successivo, mediante comunicazione formale via PEC, da trasmettere entro 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza dei primi quattro anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

Diversamente, in assenza di comunicazione nei termini sopra indicati, la proroga biennale opererà automaticamente alle medesime condizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 4. INTROITI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per quanto attiene alle partite ufficiali, il concessionario gestirà la biglietteria ed il servizio d'ordine.

Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti spetteranno interamente al concessionario. Nessun canone o partecipazione saranno quindi dovuti al Comune di San Paolo.

Per l'intera durata della convenzione, è consentito l'utilizzo da parte del concessionario degli spazi dell'impianto per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla tipologia e localizzazione degli impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge, e il pagamento di eventuali imposte, tasse e oneri comunque denominati.

L'esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti. È esclusa qualsiasi forma di pubblicità di propaganda politica o religiosa, nonché contraria al buon costume.

Il concessionario potrà affidare a terzi l'attività di pubblicità di cui al presente articolo e in tal caso dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere al riguardo il Comune.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato originario delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

Rimarranno ad esclusivo carico del concessionario la gestione e il pagamento del canone unico patrimoniale ed ogni altro onere inerente, presente e futuro.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità spetteranno interamente al concessionario.

ARTICOLO 5. TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il concessionario applicherà le seguenti tariffe per l'utilizzo da parte di terzi degli impianti sportivi:

- Utilizzo da parte degli Istituti scolastici nei termini previsti dall'art. 2 del presente Capitolato: gratuito.
- Utilizzo da parte del Comune: gratuito;
- Utilizzo da parte di privati o altre associazioni/società sportive dilettantistiche: il concessionario dovrà applicare le tariffe di utilizzo dell'impianto definite tramite deliberazione dell'organo comunale competente (attualmente tariffe approvate con Deliberazione della Giunta comunale n° 87 del 19.12.2024).

Gli introiti derivanti dalle tariffe di utilizzo degli impianti spetteranno interamente al concessionario.

Nessun canone o partecipazione saranno quindi dovuti al Comune di San Paolo.

ARTICOLO 6. ONERI E SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Sono a carico del concessionario, per tutta la durata della presente convenzione, tutte le manutenzioni ordinarie occorrenti per il normale utilizzo degli impianti dovuti all'uso degli stessi. Qualora il Comune di San Paolo rilevasse la necessità di interventi manutentivi potrà ad insindacabile giudizio comunicare tale necessità al concessionario che provverà ad eseguire i lavori **entro 60 (sessanta) giorni**.

Saranno a carico del concessionario le seguenti opere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. obbligo in modo espresso e vincolante a provvedere, a propria cura e spese, alla **realizzazione di un pozzo ad uso irriguo, comprensivo di tutte le opere accessorie, di adduzione, collegamento e completamento necessarie a garantire l'irrigazione dei campi da calcio oggetto della concessione**. L'intervento dovrà essere eseguito sulla base di progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o da professionisti incaricati dall'Amministrazione e previamente concordato con il medesimo Ufficio.

termine per la completa esecuzione dell'opera è fissato in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto e deve intendersi perentorio.

Le spese relative alla progettazione tecnica e alle pratiche autorizzative sono a carico del Comune, mentre tutti i costi di realizzazione materiale dell'opera restano integralmente a carico del Concessionario, senza possibilità di rimborso o compensazione.

Considerato che allo stato attuale non è possibile garantire con certezza assoluta la fattibilità tecnica e autorizzativa dell'intervento, si stabilisce che l'obbligazione assunta dal Concessionario ha un valore economico garantito pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00). Qualora il pozzo risulti tecnicamente realizzabile e venga effettivamente eseguito, l'obbligazione si intenderà integralmente adempiuta con la completa realizzazione dell'opera a regola d'arte, indipendentemente dall'importo effettivamente sostenuto dal concessionario, anche se inferiore alla somma convenzionalmente quantificata in euro 10.000,00 (diecimila/00), purché l'intervento sia conforme al progetto approvato ed idoneo a garantire l'irrigazione dei campi da calcio.

Qualora invece, il costo effettivo dell'opera sia superiore, il Concessionario sosterrà integralmente la spesa fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Infine, nel caso in cui il pozzo non risulti realizzabile per motivi tecnici o autorizzativi accertati, il Concessionario sarà comunque tenuto a destinare l'importo di euro 10.000,00 alla realizzazione di interventi alternativi sull'impianto sportivo, individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'obbligo sopra descritto costituisce condizione essenziale del contratto e sarà espressamente richiamato in apposito articolo al momento della stipula. Il mancato rispetto dell'impegno, il ritardo rispetto al termine di 24 mesi o la mancata esecuzione degli interventi per l'importo minimo garantito comporteranno la risoluzione del contratto previa diffida circostanziata a mezzo di raccomandata A/R o PEC;

2. Lavori di manutenzione ordinaria e periodica del tappeto erboso e delle aree verdi:

- l'irrigazione dei campi da gioco al fine di mantenere le migliori condizioni possibili sia del campo in terra che del campo in erba;
- taglio erba e trasporto sino al Centro di Raccolta rifiuti;
- concimazione;
- ripristino del terreno al termine delle partite;
- rullatura della superficie di gioco al termine delle partite;
- zollatura di porzioni di tappeto erboso degradato;
- spurghi e drenaggio di entrambi i campi da calcio;
- manutenzione campo in terra battuta, in particolare: rimozione erbacce presenti, rastrellatura della superficie tramite mezzi meccanici e livellazione;
- Diserbatura e scordolatura marciapiedi ed aree d'accesso;
- verniciatura periodica delle porte da gioco; riparazione, quando trattasi di lieve entità, della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree.

3. Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti/mezzi affidati alla concessionaria

- manutenzione pavimentazioni, intonaci in particolare riparazione e rifacimento degli stessi quando trattasi di lieve entità;
- manutenzione di infissi e serramenti interni (es. serrature, maniglie, cardini, chiavistelli, chiavi, porte, finestre, oscuri, persiane, serrande, ecc.) ivi comprese le riparazioni delle persiane avvolgibili e la sostituzione delle cinghie e delle molle degli avvolgibili;
- manutenzione degli apparecchi sanitari, in particolare: riparazione di rotture o guasti o intoppi di rubinetti, di scarichi di gabinetti, lavandini, lavabi, pompe d'acqua ivi comprese le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti dell'impianto idrico (rubinetterie, sifoni, cassette di cacciata del wc..);

- manutenzione ordinaria di impianti di riscaldamento, idraulici, igienico sanitari, elettrici e ventilazione e compilazione del libretto impianto;
- manutenzione delle recinzioni;
- manutenzione del manto di copertura dei tetti con sostituzione degli elementi avariati;
- manutenzione dei corpi illuminanti sia dei campi che degli immobili;
- disporre la pulizia generale di spogliatoi, docce e servizi dopo la loro utilizzazione sia da parte degli atleti del concessionario che di quelli appartenenti a gruppi o ad altre associazioni/società sportive o privati che utilizzano il centro sportivo ai sensi della presente convenzione;
- custodia dell'impianto e dei locali;
- pulizia degli accessi alle gradinate ed alle aree adiacenti piantumate a verde;
- la raccolta dei rifiuti e smaltimento degli stessi sulle aree interne del complesso;
- tinteggiatura interna ed esterna dei locali;
- manutenzione e cura degli arredi;
- manutenzione ordinaria dei mezzi, attrezzi ed il corrispondente consumo di carburante.
- pulizia periodica dei pozzetti e delle caditoie interne alla struttura;

Saranno altresì a carico del concessionario:

- tutte le altre spese di gestione e di manutenzione degli impianti sportivi non previste ai successivi articoli;
- le spese derivanti dall'offerta economica presentata in sede di procedura di aggiudicazione;
- le spese derivanti dalla costruzione di strutture che permettano l'esposizione pubblicitaria sia a rilevanza interna che a rilevanza esterna del centro sportivo. La realizzazione di tali strutture dovrà essere preventivamente comunicata dal concessionario al Comune di San Paolo e dallo stesso approvata con nota scritta;
- la realizzazione dei progetti formativi e gestionali indicati dal concessionario nella propria offerta;
- la manutenzione (sfalcio erba) area impianto fotovoltaico;
- nel caso di mancata o inadeguata manutenzione ordinaria, è a carico del concessionario la manutenzione straordinaria degli impianti e della struttura resasi necessaria per effetto dell'inadempimento.

ARTICOLO 7. SPESE DELL'IMPIANTO SPORTIVO A CARICO DEL COMUNE

Rimangono a carico del Comune di San Paolo, fatti salvi gli impegni assunti dal concessionario nell'offerta economica:

- Le manutenzioni straordinarie da eseguire sul campo in erba quali:
 - Scarificatura;
 - Concimazione;
 - Risemine;
 - Carotature;
 - Sabbiature;
 - diserbì e trattamenti antiparassitari;
- le manutenzioni straordinarie di tutte le strutture presenti all'interno del Centro Sportivo intendendosi per tali gli interventi necessari per conservare agli immobili la loro destinazione, per assicurare la stabilità delle strutture per garantire la sicurezza delle persone;
- l'integrale pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica, combustibile per il riscaldamento). Il Comune di San Paolo avrà facoltà di chiedere al concessionario di adottare prescrizioni miranti ad un consumo ottimale delle utenze. Il concessionario si impegna ad evitare sprechi o consumi eccessivi e non giustificati. Il Comune di San Paolo avrà altresì la facoltà di verificare i valori dei consumi in

relazione agli stessi relativi alla gestione della struttura nel triennio precedente. Il concessionario si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Ufficio tecnico comunale qualsiasi fatto o situazione che possa comportare rischi di super consumi e di sprechi, quali ad esempio: perdite delle tubature di acqua, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, ecc.

I rimborsi, in conformità alla propria offerta economica, dovranno essere corrisposti al Comune entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della richiesta formalmente trasmessa dall’Amministrazione comunale. Eventuali modalità di corresponsione differenti potranno essere ammesse esclusivamente a seguito di espressa accettazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di apposito piano rateale approvato mediante specifico atto deliberativo. In caso di ulteriore mancato pagamento, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 14 del suddetto Capitolato.

ARTICOLO 8. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE

- Il concessionario è civilmente l’unico responsabile per quanto possa accadere durante, prima o dopo gli incontri e le manifestazioni esclusivamente organizzati dalla stessa. Il Comune di San Paolo è quindi sollevato da ogni responsabilità diretta ed indiretta in merito all’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale;
- Il concessionario è parimenti responsabile per danni a persone e cose conseguenti a comportamento negligente o a semplice trascuratezza nell’adempimento dei propri doveri;
- Il concessionario, alla firma del contratto, dovrà aver contratto e consegnare idonee polizze assicurative, in particolare:
 - Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso dell’impianto con (espressa indicazione dell’Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di almeno € 3.000.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose e animali, resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale, la polizza stipulata deve essere specifica per le attività di cui al presente capitolo;
 - Garanzia Rischio locativo per danni materiali e diretti ai locali del Proprietario (Comune di San Paolo) con una somma assicurata di almeno €.1.000.000,00;
 - Polizza furto con somma assicurata a copertura dei rischi per i beni di proprietà del concessionario o comunque in uso o in disponibilità del concessionario a vario titolo (es. contratti commerciali).
- Il concessionario è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all’interno dell’impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, norme in materia di pubblici spettacoli);
- Il concessionario ha l’esclusiva custodia del Centro Sportivo per tutta la durata della convenzione, comprese le eventuali attrezzature che il Comune dovesse concedere in comodato d’uso. Dovrà quindi sugli stessi vigilare con diligenza per garantirne la buona conservazione e il corretto utilizzo. All’Ufficio tecnico comunale compete la vigilanza in ordine al corretto utilizzo dell’impianto sportivo e delle attrezzature;
- Il concessionario non potrà effettuare interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione del centro sportivo senza il preventivo parere favorevole rilasciato in forma scritta dall’Ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 9. DIVIETO DI TRASFERIMENTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere o trasferire a terzi la posizione contrattuale, sia in tutto che in parte, assunta nei confronti del Comune, nonché i diritti o gli obblighi derivanti da tale posizione senza l’autorizzazione scritta da parte del Comune di San Paolo.

ARTICOLO 10. UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Il concessionario concederà in uso gli impianti sportivi per l'utilizzo pubblico da parte di soggetti privati, associazioni o società sportive dilettantistiche o gruppi sportivi che ne facciano richiesta, con applicazione delle tariffe concordate all'art. 5.

Le richieste per l'utilizzo del Centro Sportivo dovranno essere inoltrate al concessionario in forma scritta:

- entro il mese di luglio per l'utilizzo continuativo e ripetitivo in tutta la stagione entrante; per la prima annualità, in relazione alle tempistiche della gara, potrà essere valutata una data successiva;
- almeno dieci giorni prima della data programmata di utilizzo, per gli utilizzi sporadici.

Il concessionario si impegna a fornire indicazione circa la disponibilità degli impianti al più tardi entro cinque giorni antecedenti la data di utilizzo.

Nel caso di più richieste pervenute riguardanti gli stessi periodi il concessionario concederà l'utilizzo osservando il seguente ordine di priorità:

- Comportamento corretto del gruppo/associazione durante le precedenti fruizioni dell'impianto;
- Richieste di gruppi e associazioni sportive di San Paolo;
- Richieste di utilizzo ricorrente dell'impianto sportivo;
- Ordine cronologico della domanda.

ARTICOLO 11. ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI

Il concessionario potrà chiedere al Comune la preventiva autorizzazione a realizzare, all'interno degli impianti sportivi o del complesso concessi, strutture di interesse pubblico.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutte le addizioni ed i miglioramenti apportati a cura e spese del concessionario, ancorché autorizzati per iscritto dall'Amministrazione, rimarranno acquisiti all'impianto a titolo gratuito, senza diritto del concessionario ad indennità o rimborsi.

ARTICOLO 12. VERIFICHE E SOPRALLUOGHI

L'Amministrazione Comunale potrà disporre direttamente o con personale espressamente incaricato ad effettuare sopralluoghi, almeno semestralmente, in contradditorio con il concessionario, presso le strutture oggetto del presente capitolato per verificare lo stato d'uso e di perfetta conservazione anche dei locali non aperti al pubblico.

Nel caso in cui dovessero essere riscontrate inadempienze o necessità di intervento, il Comune ne darà avviso scritto al concessionario, che sarà tenuto ad intervenire, entro trenta giorni da tale avviso, realizzando quanto indicato dal Comune.

Nel caso si rilevassero danni alle strutture o alle cose, il concessionario dovrà intervenire a propria cura e spese entro il termine assegnato dal Comune, comunque non superiore a **trenta giorni**.

Qualora il Concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori di propria competenza, su formale indicazione del Comune, entro il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi, con integrale addebito al Concessionario delle relative spese e di ogni ulteriore onere di gestione sostenuto. Il Comune provvederà altresì al recupero coattivo delle somme dovute mediante l'attivazione delle opportune azioni legali nei confronti del soggetto inadempiente. Resta in ogni caso ferma la facoltà di disporre la risoluzione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del medesimo Capitolato.

ARTICOLO 13. RICONSEGNA ALLA SCADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Alla scadenza della concessione il centro sportivo sarà restituito al Comune di San Paolo nel migliore stato di conservazione compatibile con il normale uso.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Comune di San Paolo eventuali danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature, i quali saranno stimati e addebitati al concessionario che, qualora non vi ponga direttamente rimedio, dovrà risarcirli entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna. Il Comune provvederà al recupero coattivo delle somme dovute mediante l'attivazione delle opportune azioni legali nei confronti del soggetto inadempiente.

Qualora il concessionario sia responsabile di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti (mancati interventi manutentivi e/o mancati versamenti delle quote di contribuzione delle utenze ecc.) con la presente convenzione, il Comune di San Paolo, previa diffida circostanziata a mezzo di raccomandata A/R o PEC, potrà recedere dal contratto e dichiararlo risolto. In tal caso il Comune di San Paolo avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale. L'Amministrazione può a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato per motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 14: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA PENALE

Il Comune di San Paolo ha la facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di concessione ai sensi dell'art. 1456 C.C., con effetto immediato nei seguenti casi:

- Inadempimento degli obblighi assicurativi previsti dall'art. 8 e dall'art. 6, punto 1) del presente Capitolato;
- Gravi inadempienze in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro e pubblico spettacolo;
- Perdita dei requisiti necessari per la contrattazione con la P.A.;
- Violazione del divieto di cessione, totale o parziale, della convenzione;
- Sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Fallimento, dichiarazione di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione volontaria;
- Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Concedente.

In tutti questi casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Il Comune potrà altresì disporre la risoluzione per inadempimento del contratto di concessione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile:

- a) nel caso di mancato rimborso delle utenze e delle manutenzioni straordinarie eseguite dal Comune nei termini previsti nell'offerta economica del concessionario;
- b) in caso di danni prodotti agli impianti ed alle attrezzature di proprietà del Comune;
- c) in caso di violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- d) in ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario.

In tali casi, il Comune inviterà il concessionario ad adempiere attraverso apposita diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comunicando al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto in caso di perdurante inadempimento. Decorso il termine assegnato senza che le obbligazioni siano state adempiute, la convenzione è risolta di diritto.

In tutti i casi di risoluzione della convenzione per fatto imputabile al concessionario è dovuta una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno e non esclude la risarcibilità di ulteriori pregiudizi patrimoniali e non

patrimoniali derivanti dall'inadempimento, ivi compresi i maggiori oneri sostenuti dall'Ente per la riacquisizione della gestione e per l'affidamento temporaneo a terzi. L'importo della penale dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della formale richiesta scritta del Comune. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà, senza necessità di ulteriore diffida procedere al recupero coattivo della somma mediante emissione di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D 639/1910 o mediante azione giudiziale per l'ottenimento di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Il Comune, in caso di liquidazione giudiziale o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura selettiva, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione fino alla sua originaria scadenza.

ARTICOLO 15. RENDICONTO

Il concessionario è tenuto a presentare al Comune di San Paolo il rendiconto economico annuale, con pezze giustificative e documenti idonei, della propria attività di gestione **entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo** a quello cui si riferisce il conto economico.

Il concessionario è altresì tenuto a presentare al Comune di San Paolo il rendiconto annuale del progetto formativo della stagione appena conclusa e la previsione della stagione futura **entro il 31 agosto**.

ARTICOLO 16. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione degli obblighi contrattuali, ivi comprese le controversie non risolte tramite il procedimento collaborativo di risoluzione delle controversie di cui al precedente articolo, sono devolute unicamente all'Autorità Giudiziaria competente per legge, con esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 17. RINVIO A NORME DI LEGGE, CONTRATTO E SPESE.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti leggi in materia e al regolamento d'uso degli impianti sportivi.

Con la firma della convenzione il concessionario ne approva totalmente i contenuti, ed espressamente accetta quanto previsto nel presente capitolato e in particolare in riferimento alla responsabilità civile e penale, agli obblighi manutentivi ed alla stipula di coperture assicurative, nonché alla possibile risoluzione del contratto. Faranno parte della convenzione, anche se non materialmente allegati, il progetto gestionale degli impianti, il progetto formativo e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Ogni spesa inherente e conseguente alla stipula della convenzione, nonché alla sua registrazione in caso d'uso è a carico del concessionario.

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico

*Ing. Paolo Tomasoni
(firmato digitalmente)*